

Dimissioni dalla carica in contestazione – Cass. n. 38054/2022

Elezioni - elettorato - passivo (ineleggibilità) - in genere - Giudizio elettorale - Procedimento d'appello - Dimissioni dalla carica in contestazione - Mancata allegazione - Dichiarazione officiosa della cessazione della materia del contendere - Possibilità - Fondamento.

Nel giudizio elettorale le dimissioni dalla carica in contestazione (nella specie, si trattava della carica di Sindaco), ancorché non allegate dalle parti, possono determinare la dichiarazione officiosa della cessazione della materia del contendere, atteso che tale circostanza costituisce fatto notorio rilevabile d'ufficio, tenuto conto della peculiarità di tali giudizi ove l'interesse pubblico riveste un rilievo preminente rispetto a quello individuale dei litiganti, tanto da non potersi ritenere che essi siano governati interamente dal principio dispositivo, con conseguente riconoscimento di ampi poteri ufficiosi in capo al giudice.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 38054 del 29/12/2022 (Rv. 666530 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_100

Corte

Cassazione

38054

2022